

BStGer RR.2011.292 vom 19. Januar 2012

Bundesstrafgericht, 2012-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2011.292

FR: TPF RR.2011.292 du 19 janvier 2012

IT: TPF RR.2011.292 del 19 gennaio 2012

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Trasmissione di mezzi di prova (Art. 74 AIMP): decisione di riesame (art. 58 PA).

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è divenuto privo d'oggetto; di conseguenza, la causa è stralciata dal ruolo.

E. 2

Non si prelevano spese processuali. Il Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese versato di fr. 5'000.-.

E. 3

Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, 20 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia Settore,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.